

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO SUI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del d.lgs. 163/2006.

Articolo 2 – Quota di fondo da stanziare

1. Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità del opera/lavoro da realizzare, secondo i seguenti criteri:
 - a) Esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
 - b) Entità del opera/lavoro: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera/lavoro da realizzare; le soglie massima e minima sono fissate, rispettivamente, in Euro 500.000,00 ed in Euro 5.000.000,00 e saranno definiti almeno cinque scaglioni di importo;
 - c) Complessità dell'opera/lavoro: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera/lavoro da realizzare; il regolamento individuerà i parametri descrittivi per definire la complessità dell'opera/lavoro, in correlazione alle disposizioni del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010.
2. Il parametro riferito all'entità dell'opera/lavoro (PE) è compreso tra 1,00 e 0,80.
3. Il parametro riferito alla complessità dell'opera/lavoro (PC) è compreso tra 1,20 e 0,90.
4. L'applicazione dei criteri, nel regolamento, sarà effettuata secondo la seguente formula:
 $2\% * PE * PC = \text{somma da stanziare}$

Articolo 3 – Riparto delle somme

1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 2, viene ripartita tra i soggetti indicati dal regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) l'incentivo totale è ripartito in due macro fasi:
 1. progettuale (dal progetto preliminare al progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), con assegnazione di quota parte della somma massima (80%) pari al 60%;
 2. esecutiva (dal verbale di inizio lavori al collaudo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) con assegnazione di quota parte della somma massima (80%) pari al 40%;
 - b) al riparto dell'incentivo partecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;
 - a) il regolamento oltre a quanto stabilito nell'art. 2, individua le percentuali di incentivo, spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività contenuta nelle due macro fasi (fase progettuale e fase esecutiva) tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Il regolamento stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera/lavoro , a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi

previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del d.p.r. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto. In particolare, nel caso di mancato rispetto da parte dei dipendenti incaricati dei tempi previsti per le diverse fasi progettuali o esecutive, senza idonea giustificazione o con errori che non comportano aumento di spesa o necessità di varianti progettuali, il regolamento prevede una riduzione da un minimo del 10% fino ad un massimo del 50% dell'incentivo spettante in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

3. Nel caso in cui nessun livello di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) sia svolto all'interno dell'Ente, le quote dell'incentivo relative alle restanti prestazioni, sono riconosciute nella misura di 1/3. Nel caso in cui solo uno dei livelli di progettazione sia svolto all'interno dell'Ente, le quote dell'incentivo relative alle restanti prestazioni, sono riconosciute nella misura di 1/2.
4. Le quote parti dell'incentivo non corrisposte ai sensi del regolamento costituiscono economie.

Articolo 4 – Applicazione del regolamento

1. Il regolamento si applica alle prestazioni espletate dal 19 agosto 2014.

- la delegazione di parte pubblica:

Presidente - _____

Responsabile del Settore I e IV – _____

Responsabile del Settore II – _____

Responsabile del Settore III e V – _____

- la delegazione sindacale:

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL – FP _____

Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL – FP _____

Organizzazione Sindacale Territoriale UIL - FPL _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____